

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Causa **1149/20**
R.G.A.C.

Verbale di conciliazione
condizionato
(art. 185 c.p.c.)

Oggi **25 settembre 2020 ore 12,35** davanti al giudice dr. Antonio Costanzo sono comparsi

il sig C. con l'avv. G..

il sig G. con l'avv. T.

Le parti dichiarano di aver trovato il seguente accordo conciliativo:

A titolo puramente transattivo, e al fine di chiudere la causa in via conciliativa, il sig. C. E. si impegna a pagare la complessiva somma di euro 21.500, detratta però la somma di euro 3.820 già pagata prima di oggi, e dunque in concreto si impegna a pagare la restante somma di euro 17.680 con le seguenti modalità:

euro 3.536 entro il 25 ottobre 2020

euro 3.536 entro il 25 novembre 2020

euro 3.536 entro il 23 dicembre 2020

euro 3.536 entro il 25 gennaio 2021

euro 3.536 entro il 25 febbraio 2021

Le parti precisano che esse intendono subordinare l'efficacia del presente verbale di conciliazione alla **condizione** all'effettivo ed integrale pagamento della somma come sopra determinata: dunque, l'accordo conciliativo diventerà efficace, e porterà alla estinzione del processo, solo dopo l'integrale pagamento della somma convenuta. In caso contrario, e dunque in caso di mancato integrale pagamento della somma convenuta, la causa proseguirà in attesa della decisione del giudice, all'esito della quale – se del caso – saranno fatti gli opportuni conteggi per verificare se l'opponente, sulla base del programma oggi concordato, abbia o meno pagato più di quanto stabilito dal giudice.

I difensori rilevano che in ragione del valore dell'accordo (euro 17.680) il presente verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro (v. circolare n. 2, 21 febbraio 2014, AGENZIA ENTRATE).

Il verbale redatto in forma telematica è stato riletto alle parti e da esse riletto dopo la stampa di una bozza: le parti confermano l'accordo così come verbalizzato.

Ciò vale agli effetti del nuovo testo dell'art. 88 disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 3, 1° comma, lett. i), DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162), secondo cui:

<<Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale



dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza>>.

Il giudice pertanto dichiara che le parti, assistite dai difensori, rese pienamente edotte del contenuto degli accordi, li hanno accettati.

Chiuso ad ore 13.20

Il giudice
Antonio Costanzo

